

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE del PATRIMONIO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012

1 - PREMESSE

Il sottoscritto [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] [REDACTED] (VR) il [REDACTED] e residente in Via [REDACTED], 3 a [REDACTED], trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, ha depositato, a mezzo dell'Advisor. Dott. Luca Barontini, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento interno l'Organismo di Composizione della Crisi ODCEC di Verona, ha nominato quale Professionista incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento, il Dott. Perbellini Gianni nato a Verona il 28/08/1951.

Pertanto, in presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I° comma, L. 3/2012, il sottoscritto ha predisposto la presente proposta di Liquidazione del Patrimonio per la composizione della crisi da sovra indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del Dott. Luca Barontini

2- REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) Si trova in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 de R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che pur avendo svolto attività di impresa (cessazione del 30/12/2017) non ha maturato gli elementi di riferimento che comportino l'assoggettamento alla Legge fallimentare;
- c) Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

3- CAUSE DI INDEBITAMENTO

Nel 1999 il sottoscritto ha aperto la partita IVA per l'attività di disegnatore tecnico e nel 2004 ha acceso un mutuo prima casa con la Banca Popolare di Bussolengo, (solo più tardi si scoprirà essere implicata nei casi dei mutui capestro) rata crescente (metodo alla francese); il mutuo viene concesso al 130% (spese istruttorie comprese).

Nel 2008 iniziano però le prime avvisaglie di una crisi economica sul lavoro, ritardi di pagamenti da parte dei clienti e la conseguente mancanza di liquidità. Fino a che il meccanismo si è inceppato.

Nel 2009 chiedo una surroga del mutuo con la Banca Cariparo divenuta poi Gruppo Intesa San Paolo: da tasso variabile passo ad un tasso fisso, ma la rata mensile rimane alta per un bilocale.

Nel 2010 iniziai a saltare i versamenti delle rate, arrivando a quattro e mi attvai prontamente riuscendo a congelarle per un anno.

Il lavoro ancora oscillava e ho dovuto chiedere sostegno ai miei genitori.

Entro nella lista dei cattivi debitori e mi vengono negate le consuete forme di finanziamento.

Nel 2011 il costante rapporto con il mio commercialista, alla ricerca costante di una soluzione, mi porta a chiedermi quale possa essere la strategia migliore: chiudere o rivedere la gestione del debito?

Le risposte erano sempre le stesse: "andiamo avanti , sei bravo", "lavora, rateizza, finora sei solvente, non preoccupiamoci" ... risposte che mi incoraggiavano a proseguire

Nel 2012 la banca cambia drasticamente rapporto, chiedendomi un piano di rientro.

Cambiano i vertici e chi seguiva la mia situazione del mutuo.

Sono anni in cui le banche subiscono rotazioni di personale e ci sono i primi segnali di crisi economica generalizzata.

Dal 2013 le rateizzazioni programmate hanno inizio e a grande fatica seguono le scadenze.

Arrivo al 2017 con l'ennesima cartella Inps e decido di fronteggiare la situazione.

Chiudere la Partita Iva o far causa alla banca per i notevoli interessi passivi versati a fronte di un mutuo poco agevolato?

Il commercialista mi esortava alla rateizzazione e a proseguire l'attività, secondo lui non c'erano altre soluzioni per fronteggiare la crisi imminente.

Decido di chiudere la partita IVA nel 2018 e appellarmi alla Legge 3/2012 per bloccare il circuito delle molteplici rateizzazioni fiscali e un mutuo sovradimensionato rispetto al reale valore dell'immobile e delle mie concrete capacità economiche.

Cadi e ti risollevi, ma vai lento perché sei ferito.

In pochi — ad oggi — conoscono la Legge 3/2012, ne parlo con amici e mi guardano scettici e increduli.

E invece ho creduto e avuto fiducia in tutto questo.

Da gennaio (2019) sono dipendente delle cooperative ~~COOP Edilcostruzioni~~ (casale) e ~~COOP Edilcostruzioni~~ (periziani di grafica).

Va tutto bene e ci sto dentro per ora.

Ho pagato le assicurazioni e sono riuscito a pagare alcune cure dentistiche.

Non sono ancora fuori.

Mi manca riuscire a star dentro a un piccolo affitto di un monolocale.

Non voglio superare i quattrocento euro di affitto e facendo i conti non riuscirei a sostenere una cifra supplementare da affiancare alla procedura di liquidazione. Mi mette paura e non mi fa dormire.

Fin dall'inizio mi è stato detto a chiare lettere e ripetutamente che la procedura avrebbe contemplato la diretta liquidazione del patrimonio (la casa) a stralcio del cassetto fiscale."

"I miei genitori sono persone semplici. Mio padre ha fatto mille lavori da operaio, mia madre una commerciante di scampoli e lane che ha dovuto fare i conti con la prima ondata di crisi degli anni '80-'90. Loro mi hanno sempre educato al sacrificio. Mi hanno aiutato pur non accogliendo la mia arte e il mio saper essere creativo. Il commercialista mi ha sempre detto "Sei bravo, fai cose belle, avanti così, rateizziamo!" e ancora "Siamo tutti nella stessa barca" e avanti così fino ad illudermi che sì, con le mie idee, avrei potuto superare anche questo momento. Tutto e tutti nella vita mi hanno chiesto di avere fiducia. Io ho creduto nelle persone, ho creduto nella vita e nel flusso degli eventi. Poi ad un tratto la marcia ha cambiato direzione. Non basta più essere creativi e positivi.

4 - SITUAZIONE DEBITORIA

I creditori del Signor ~~XXXXXXXXXX~~

Situazione debitoria XXXXXXXXXX definita al 31/1/2020	
PREDEDOTTI	
Compenso OCC - Preventivo n 38 del 10/10/201/(salvo definizione a consuntivo)	€ 4.735,33
IPOTECARIO	
CASSA di RISPARMIO del VENETO - mutuo ipotecario Valore residuo Centrale Rischi Banca d'Italia	€ 107.386,00
ALTRI CHIROGRAFARI	
Dott. Babbi Massimo - Commercialista - Avviso di Notula	€ 4.772,48
Banca Intesa San Paolo - agg.to da Crif	€ 13.027,00
Banca Intesa San Paolo - Prestito personale - attestazione scaduto 20/02/20	€ 1.659,94
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2014 imposte	€ 10.432,16
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2015 imposte	€ 11.221,68
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2016 iva	€ 228,32
AdE Riscossione - Cartella n. 12220190015767557000 21.06.2019	€ 3.726,18
F24 iva e redditi anno 2017 non versati (2)	€ 5.414,70
Condominio Rimembranza quota anno 2020 a saldo	€ 476,34
TOTALE DEBITI	€ 163.080,13

I dati sopra riportati sono stati estratti dalle informazioni assunte direttamente da [redacted] e incrociati con i dati acquisiti tramite l'accesso ai documenti prodotti e alle principali banche dati.

Le spese a favore dell'OCC pari a euro 4.735,33 sono state conteggiate e quantificate tenuto conto del Preventivo prodotto dall'OCC medesimo;

5- SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Per le motivazioni sopra esposte il Signor [redacted] non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte e, non essendoci assoggettamento dovuto alle procedure concorsuali vigenti previste dalla legge fallimentare, si è attivato per avvalersi delle procedure di cui alla legge n. 3 del 2012.

La propria incapacità di adempiere non è certamente temporanea, ma è condizione oggettiva della situazione propria. Tuttavia è in grado con il reddito attualmente percepito di poter supplire al proprio attuale fabbisogno e, con l'utilizzo dell'immobile di proprietà, di far fronte ad una proposta di pagamento dei debiti ad oggi maturati.

Il patrimonio del Sig. [redacted] consta di un immobile intestato su cui grava il residuo di un mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto;

Appartamento cat A3 - [redacted] - [redacted] (VR)

Proprietà 100% - consistenza 2 vani - mq 73,54 - valore di Stima 77.217,00 come da valutazione di parte allegata

A) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, come da dettaglio sotto riportato:

- Vitto	€ 400,00
- Locazione	€ 400,00 *
- Spese auto assicurazione, carburante	€ 70,00 - spese rimaste a carico
- Utenze Gas Luce Telefono Tari	€ 120,00
- Condominio (mensile)	€ 60,00
- Spese mediche	€ 50,00
- Varie (mensili)	€ 100,00

*Si considera una locazione in quanto l'immobile viene messo a disposizione della liquidazione del patrimonio

- Il datore di lavoro effettua il rimborso km ogni mese busta paga

B) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e redditi correnti

Sono state analizzate le dichiarazioni dei redditi del Signor Campedelli che risultano assolutamente coerenti con le informazioni assunte.

TABELLA REDDITI - per anno di reddito / mese

2016	2017	2018	2019 in fase di dichiarazione	2020 - PRESUNTO
€ 16.231	€ 24.490	€ 14.240	€ 17.500,00	
€ 1.353	€ 2.040	€ 1.187	(€ 1.250*14 mesi)	€ 1.350

Gli importi indicati si riferiscono al reddito imponibile detratta l'imposta netta/contributi. Considerata la chiusura della posizione con Partita IVA e la gestione più controllata tramite la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~; allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ dispone di un'entrata mensile media di € 1.350,00 (la busta paga di maggio ricomprende € 257,70 di spese anticipate per acquisti del datore di lavoro).

C) Elenco di tutti i beni del debitore

Quale unico Bene Immobile del debitore si identifica la casa di abitazione sita in Via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXX~~ e identificata al ~~XXXXXXXXXX~~ Particella ~~XXXX~~ sub ~~XXXX~~ categoria A2 classe 3 vani 3,5 con superficie catastale ~~XXXX~~ rendita € ~~XXXXXX~~

Risulta altresì intestata una auto così identificata:

- Modello HONDA JAZZ (acquistata nel 2013) per un valore attuale di circa euro 3.000,00 – stima di parte
- l'auto ad oggi è di particolare importanza per il lavoro e per seguire i clienti con cui il confronto è spesso in azienda e pertanto è necessaria una autonomia di movimento nel corso della giornata.

Non si dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti utili alla procedura né di beni di valore.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni come dichiarato dal ricorrente

6 – PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato o chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Nella simulazione si è ritenuto di poter vendere l'immobile ad un valore inferiore a quello di Stima (77.217,00) ma superiore a quanto offerto con la lettera del possibile acquirente (Sig. ~~XXXXXXXXXX~~) e pari a 30.000,00 – La simulazione di vendita si attesta pertanto a 45.000,00 euro.

Il valore di realizzo della vendita dell'immobile verrà integralmente dedicato alla copertura del 100% del compenso del Gestore e dell'Organismo in prededuzione dal valore di vendita e per la restante parte tutto in deduzione diretta del debito ipotecario il cui valore residuo pertanto potrà concorrere come residuo chirografo alla ripartizione successiva.

A fronte di un reddito medio mensile di 1.350,00 euro ed un esigenza media di vita pari ad euro 1.200,00 – considerato altresì che a seguito della vendita dell'immobile si dovrà sostenere un costo di affitto mensile per la casa, si ritiene che la cifra mensile disponibile per coprire il debito residuo e concorrere alla parte chirografaria possa arrivare ad euro 150,00 mese per il periodo complessivo di 4 anni oggetto di liquidazione (150,00*48=7.200).

In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti in pre deduzione; riservando agli stessi il ricavato della vendita del proprio immobile; il residuo sarà poi dedicato integralmente al debito ipotecario. Con una somma mensile disponibile e per il periodo dei 4 anni previsti potrà altresì coprire il 13,32% dei debiti chirografari, come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
PREDEDOTTI			
Compenso OCC - Preventivo n 38 del 10/10/201/(salvo definizione a consuntivo)	€ 4.735,33	€ 4.735,33	100 %
IPOTECARIO			
CASSA di RISPARMIO del VENETO - mutuo ipotecario Valore residuo	€ 107.386,00	€ 40.264,67	37,49 %
ALTRI CHIROGRAFARI			
Dott. Babbi Massimo - Commercialista - Avviso di Notula	€ 4.772,48	€ 635,64	13,32 %
Banca Intesa San Paolo - agg.to da Crif	€ 13.027,00	€ 1.735,05	13,32 %
Banca Intesa San Paolo - Prestito personale - attestazione scaduto 20/02/20	€ 1.659,94	€ 221,08	13,32 %
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2014 imposte	€ 10.432,16	€ 1.389,44	13,32 %
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2015 imposte	€ 11.221,68	€ 1.494,59	13,32 %
AdE Riscossione - Carichi pendenti anno 2016 iva	€ 228,32	€ 30,41	13,32 %
AdE Riscossione - Cartella n. 12220190015767557000 21.06.2019	€ 3.726,18	€ 496,28	13,32 %
F24 iva e redditi anno 2017 non versati (2)	€ 5.414,70	€ 721,17	13,32 %
Condominio Rimembranza quota anno 2020 a saldo	€ 476,34	€ 476,34	100 %
TOTALE DEBITO	€ 163.080,13	€ 52.200,00	31,88 % media

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di Euro 163.080,13 comprensive delle spese di procedura di Sovraindebitamento – La Somma che si propone di coprire è di € 52.200,00 o valore inferiore legato al ricavato della vendita appartamento.

GARANZIE

Sicuramente la presenza dell'immobile e la volontà maturata di contribuire alla sua vendita (vedasi la ricerca già attivata di un compratore) sono la migliore delle garanzie di voler trovare una soluzione utile al problema. In ogni caso la presenza di un lavoro ed una organizzazione dello stesso in modo continuato e stabile costituisce utile garanzia aggiunta che il sottoscritto può offrire.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle *effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti*. Poiché le entrate mensili familiari ammontano a circa € 1.350,00, e la somma di cui il ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.200,00 al mese, sarebbe ragionevole destinare la somma mensile di € 150,00 per soddisfare i creditori in chirografo. Unica eccezione si riserva al debito verso il Condominio cui si riconosce la copertura complessiva.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente:

il Sig. ██████████ domicilia l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente bancario.

La Banca riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito mensile sul medesimo conto secondo disposizioni del Gestore per la somma mensile pattuita da ripartire secondo piano di pagamento ripartito.

PIANO RATEALE

Il debito coperto in rateizzazione è dunque simulato in € 52.200,00 e il piano proposto prevede la composizione di un ricavo dalla vendita dell'immobile per € 45.000, a cui sommare il pagamento di N. 48 rate di € 150,00 al mese (per un totale di € 7.200) da corrispondere, con scadenza entro la fine di ogni mese.

CONSIDERAZIONI SULLA COPERTURA DEL DEBITO

Quale mero elemento di considerazione in merito alla determinazione della copertura complessiva dei debiti è importante far rilevare che la condizione complessiva riporta una soluzione che consente il migliore dei risultati per i creditori. Qualora il ricorrente non avesse intrapreso la strada del sovra indebitamento si può facilmente comprendere che l'immobile sarebbe stato venduto in Asta e che il costo di gestione della stessa avrebbe assorbito buona parte del valore dello stesso che ovviamente si sarebbe abbattuto molto rispetto alle attese qui riportate. Pensare di assistere ad una vendita all'asta ed un successivo pignoramento dello stipendio per quanto possibile avrebbe consentito in tempi e costi un recupero estremamente inferiore rispetto a quanto proposto.

LIMITAZIONI ACCESSO AL CREDITO

Nel rispetto della norma e nello specifico richiamando l'art. 8 c.3 della legge 3/2012, il ricorrente specifica che nel corso dell'intera procedura e per ulteriori 4 anni dalla chiusura della stessa non effettuerà nuovo accesso al mercato del credito al consumo né farà uso di strumenti di pagamento elettronico a credito (consentito l'uso di carte di debito), altresì non farà ricorso alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

7 - CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Con osservanza.

Verona, lì 15 giugno 2020





**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 10.7.20 da ██████████ e la documentazione allegata;
- ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in Sommacampagna e quindi in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Verona;
- letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott. Gianni Perbellini in data 10.7.20;
- rilevato che il ricorrente ha cessato la propria attività imprenditoriale (nel settore della grafica) in data 30.12.17 sicché, essendo decorso il periodo annuale di cui all'art. 10, comma 1 legge fall, lo stesso (per tale assorbente ragione) non è senz'altro attualmente sottoponibile al fallimento o ad altra procedura concorsuale maggiore diversa da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, può accedere alla procedura di liquidazione;
- rilevato che il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammesso ad altre procedure di sovraindebitamento. Il ricorrente aveva in precedenza presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, dichiarata inammissibile con provvedimento in data 7.2.2019. Ciò, tuttavia, non osta alla presentazione di una nuova domanda anche prima del decorso del termine di cui all'art. 7, comma 2 lett. b) legge 3/12 (cfr Cass. 30534/18);
- rilevato che il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa in condizione di sovraindebitamento, atteso che con il proprio reddito (pari attualmente a circa euro 1.350,00 al mese) non è in grado di far fronte, oltre alle spese necessarie per il proprio sostentamento (quantificate in euro 1.200,00 mensili), anche alla rata mensile del mutuo dell'abitazione di proprietà ed agli altri ingenti debiti già scaduti ed esigibili documentati in atti (verso un professionista, verso l'Erario per imposte ed altri tributi, verso banche per finanziamenti e per spese condominiali);
- rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata dell'OCC, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti verso i soggetti e gli Enti sopra indicati) e patrimoniale (proprietà al 100% dell'abitazione di residenza in Sommacampagna; piena proprietà di una autovettura) del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio. Il tutto con la precisazione che le somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente (abitazione di

proprietà e quota parte dello stipendio eccedente l'importo necessario per il proprio sostentamento personale) dovranno essere distribuite nel rigoroso rispetto dell'ordine delle prelazioni. Ferme restando che spetterà al nominando liquidatore formare lo stato passivo (e quindi verificare l'ammontare e grado privilegiato dei crediti) ai sensi dell'art. 140cties legge 3/12, si evidenzia sin d'ora che – contrariamente a quanto indicato nel ricorso e nella relazione particolareggiata – il credito verso il commercialista dott. Barbi e quelli verso l'Agenzia delle Entrate per iva, imposte dirette ed altri tributi hanno evidentemente carattere privilegiato e, quindi, dovranno essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari (tra i quali figurano, ad esempio, le banche in relazione ai prestiti chirografari, la Cariveneto per la parte che non sarà soddisfatta con il ricavato della vendita dell'immobile al netto delle prededuzioni ed anche il Condominio per le rate maturate e scadute prima dell'apertura delle procedure). Il nominando liquidatore, quindi, non potrà provvedere al pagamento della rata a saldo del condominio per l'anno 2020, come prospettato nel ricorso, trattandosi di credito chirografario, che potrà essere soddisfatto solo una volta pagati tutti i privilegiati e, comunque, solo in proporzione rispetto agli altri chirografari (in realtà, avuto riguardo alle prospettive della liquidazione indicate nel ricorso è del tutto probabile che si riusciranno a pagare solo in minima parte i creditori privilegiati, mentre nulla residuerà per i chirografari, ivi compreso il Condominio);

- ritenuto che quale liquidatore possa essere nominato l'avv. Anna Bimbatti, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- ritenuto che il provvedimento ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);
- rilevato che, come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 1.350,00 mensili. Sulla scorta della documentazione prodotta il fabbisogno del nucleo familiare (composto dal solo ricorrente), è pari ad euro 1.200,00 mensili circa, considerando anche il costo di euro 400,00 mensili per l'affitto di un immobile (atteso che il ricorrente dovrà liberare quello attualmente occupato, che dovrà essere alienato dal liquidatore previa stima del suo valore e mediante procedura competitiva, come stabilito dall'artt. 14novies legge 3/12). Pertanto, può essere disposto che rimanga a disposizione del ricorrente un importo massimo pari a 1.200,00 euro al mese per 12 mensilità, mentre ogni somma residua (eccedenza rispetto ad euro 1.200,00 dello stipendio mensile, l'intera tredicesima mensilità e ogni altro emolumento aggiuntivo per premi o altro) dovrà essere messa a disposizione del liquidatore, per la durata minima di quattro anni della

- procedura, perché sia distribuita tra i creditori, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni;
- rilevato che, a rigore, la liquidazione del patrimonio del ricorrente dovrebbe comprendere anche l'autovettura Honda Jazz del 2013 di cui lo stesso è intestatario. Va tuttavia considerato che il ricorrente, per recarsi al lavoro e per svolgere la propria attività (contatti e incontri con i clienti), ha evidentemente necessità di utilizzare un'automobile, in mancanza della quale dovrebbe sostenere ulteriori costi fissi mensili per usufruire dei mezzi di trasporto pubblici. Pertanto, tenuto conto del modesto valore dell'autovettura in questione (stimato in euro 3.000,00), verosimilmente inferiore ai costi aggiuntivi per mezzi pubblici che il ricorrente dovrebbe sostenere per il periodo di durata minima della procedura di quattro anni, ritiene il giudicante che si giustifichi l'esclusione di detta vettura dai beni da liquidare;
 - ritenuto che, in considerazione del tempo necessario al ricorrente per reperire un nuovo alloggio in locazione, lo stesso possa essere autorizzato a risiedere nell'immobile di proprietà sino al massimo al 31.10.20, momento in cui dovrà metterlo a disposizione del liquidatore per la vendita, libero da persone, cose e animali. Considerato che per questo periodo il ricorrente non dovrà sostenere costi di locazione, va inoltre disposto che, limitatamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 (e, comunque, sino all'effettiva liberazione dell'immobile, con trasferimento in altro luogo), la quota di stipendio a disposizione del ricorrente sia quantificata in euro 800,00, sicché la relativa differenza dovrà essere messa a disposizione del liquidatore (da novembre 2020 in poi - ovvero a partire dal diverso momento in cui l'immobile sarà liberato - la quota di stipendio a disposizione del ricorrente tornerà invece ad essere pari a massimo euro 1.200,00 al mese);
 - visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ (Vr) il ~~XXXXXXXXXX~~ e residente in ~~XXXXXXXXXX~~ (Vr) via ~~XXXXXXXXXX~~ (cod.fisc. ~~XXXXXXXXXX~~);
2. nomina liquidatore l'avv. Anna Bimbatti;
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di ~~XXXXXXXXXX~~ oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
4. dispone che, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it";
5. dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione all'abitazione sita in ~~XXXXXXXXXX~~ via ~~XXXXXXXXXX~~ attualmente censita nel ~~XXXXXXXXXX~~, mappale ~~XXXXXXXXXX~~ sub. ~~XXXXXXXXXX~~ (già mappale ~~XXXXXXXXXX~~ sub. ~~XXXXXXXXXX~~ della sezione ~~XXXXXXXXXX~~);
6. esaminati gli atti e i documenti, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito del ricorrente nella misura di € 800,00 netti mensili sino al 31.10.2020 e comunque sino all'effettivo rilascio dell'immobile di ~~XXXXXXXXXX~~ al liquidatore e, successivamente, il reddito mensile (per 12 mensilità) sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.200,00, con conseguente obbligo del ricorrente di mettere a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori e il rispetto delle cause di prelazione, ogni residua somma eccedente i suddetti

limiti, a qualunque titolo percepita per tutta la durata minima di quattro anni della procedura;

7. dispone che sia esclusa dalla liquidazione dal vettura Honda Jazz del 2013 di proprietà del ricorrente;

8. autorizza il ricorrente a rimanere nel godimento dell'abitazione di ~~_____~~ sino al 31.10.20. Ordina pertanto al ricorrente di consegnare il predetto immobile al liquidatore, una volta decorso il predetto termine, libero da persone, cose e animali.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato

Verona, 21.7.20

Il giudice
Dot. Luigi Pagliuca

TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 LUG. 2020



Il Funzionario Giudiziario
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot.ssa Biancamaria Vesentini)

